

STATUTO SOCIALE DELLA
“Associazione Valdostana Sportiva Dilettantistica e Sociale per la Riabilitazione Equestre e Sportiva ”

TITOLO I – Denominazione, sede, durata, scopo associativo

1. Denominazione

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Valdostana Sportiva Dilettantistica e Sociale per la Rieducazione Equestre e Sportiva", siglabile "A.V.R.E.S. ONLUS A.S.D."

2. Sede e durata

L' "A.V.R.E.S. ONLUS A.S.D." ha sede in Nus, attualmente in Via Corrado Gex n. 25/a. E' facoltà del Consiglio Direttivo di variare la sede nell'ambito dello stesso Comune senza che ciò costituisca variazione dello statuto sociale,

La durata dell'associazione è fissata fino al 30 settembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea Generale degli associati.

3. Finalità e scopo associativo

L'Associazione Sportiva Dilettantistica e Sociale A.V.R.E.S.ONLUS non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed ha lo scopo di svolgere attività sportiva dilettantistica in campo equestre e di contribuire, alleviandone le sofferenze, alla riabilitazione dei disabili, facendo sì che disadattati fisici e mentali possano trarre benefici dalla rieducazione equestre.

L'associazione, nel conseguimento del proprio scopo associativo ed in particolare nella pratica dell'attività equestre, valorizza e tutela l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

L'Associazione si propone, senza che quanto indicato si possa considerare limitativo, inoltre di:

- a) Diffondere, disciplinare, promuovere, sviluppare, organizzare e gestire l'attività sportiva equestre;
- b) Effettuare, incentivare, sviluppare ed organizzare l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva equestre;
- c) Effettuare, incentivare, sviluppare ed organizzare la pratica agonistica degli sport equestri;
- d) Favorire l'armonizzazione della vita associativa, anche attraverso lo scambio di valori, di esperienze e di memorie;
- e) Contribuire e promuovere ricerche mediche nel settore anche in collaborazione con Università o altri Enti pubblici e privati, scolastici e non;
- f) Diffondere la rieducazione equestre;
- g) Contribuire all'integrazione dei disabili attraverso la pratica dello sport in forma dilettantistica;
- h) Formare, qualificare ed aggiornare tecnici sportivi ed operatori specializzati in riabilitazione equestre e, più in generale, in assistenza, cura e riabilitazione delle persone disabili;
- i) Svolgere tutte le attività che possano consentire di conseguire gli scopi di cui ai punti precedenti, ed in particolare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, può:
 - Partecipare, promuovere, organizzare, sostenere e sviluppare raduni, incontri, allenamenti, competizioni e gare;
 - Partecipare, promuovere, organizzare, sostenere e sviluppare tavole rotonde, conferenze, seminari, manifestazioni, incontri, studi, convegni e divulgazioni;
 - Promuovere, organizzare, coordinare e/o gestire attività sportive, ricreative e del tempo libero in genere;
 - Qualunque altra attività idonea, affine, analoga e/o connessa con quelle precedenti.

Inoltre, se necessario o utile per il conseguimento del proprio oggetto sociale, l'associazione, nel rispetto dei propri scopi, potrà svolgere le seguenti attività accessorie:

- partecipare, aderire o collaborare con altri enti, istituzioni, società o associazioni aventi oggetto affine, analogo o complementare al proprio;
- svolgere le attività indicate nel comma precedente a favore di terzi non soci, enti e società pubblici e privati;
- costruire, ampliare, attrezzare, migliorare o gestire impianti sportivi;
- gestire, direttamente o indirettamente, i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e le rivendite di articoli sportivi situati all'interno o nelle immediate adiacenze di impianti sportivi;
- compiere ogni altra azione di carattere mobiliare, immobiliare o finanziario necessaria o utile al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

L'A.V.R.E.S. ONLUS accetta di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO, del CIP e del IPC, delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la stessa intende affiliarsi.

TITOLO II – Esercizi sociali, patrimonio, rendiconto economico e finanziario

4. Esercizi sociali

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

5. Patrimonio

Il Patrimonio dell'associazione è formato da:

- quote associative;
- contributi del C.O.N.I. e di qualsiasi altro ente o società pubblica o privata;
- liberalità erogate da terzi;
- ogni altro provento e/o donazione.
- tutti i beni acquistati.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile.

E' fatto espresso divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione non sia prevista per legge.

6. Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto annuale economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale degli associati entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario può essere differita oltre i centoventi giorni, purché entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea che lo deve approvare. Ogni socio ha diritto ad ottenerne copia.

TITOLO III – Associati

7. Associati

Assumono la qualifica di Associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che aderiscono all'associazione condividendone gli scopi, rispettandone le norme statutarie ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Come previsto per la FISE, gli Associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Cavalieri;
- Tecnici;
- Proprietari di cavalli;
- Atleti
- Praticanti.

Gli Associati possono essere tesserati alla F.I.S.E. e/o ad altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e/o ad Enti di promozione sportiva con la qualifica di:

- dirigenti
- tecnici
- istruttori federali
- tecnici di disciplina
- proprietari o titolari di diritti di disponibilità, uso, custodia o comodato di cavalli iscritti nei ruoli federali
- atleti.
- praticanti

8. Requisiti per l'ammissione

Per ottenere l'ammissione all' A.V.R.E.S. ONLUS A.S.D. occorre:

- farne richiesta alla segreteria;
- dividerne gli scopi associativi;
- accettare integralmente le norme stabilite dal presente statuto;
- versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

9. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

- per recesso, da comunicarsi in qualunque momento per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo per violazione delle norme stabilite dal presente statuto, per gravi motivi, per indegnità, per comportamento scorretto;
- per decesso;
- per il mancato versamento della quota associativa annuale;
- per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte della FISE o da parte dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione fosse affiliata.

Nei casi di recesso o espulsione l'associato, su richiesta del Consiglio Direttivo, dovrà assumere a proprio carico e pagare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo stesso, l'eventuale sua quota di passività risultante dalla contabilità alla data dell'uscita dall'Associazione, mentre nulla avrà a pretendere nel caso in cui esista una situazione attiva

TITOLO IV – Assemblea

10. Assemblea generale degli associati

L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del periodo precedente e, se in scadenza, per la nomina delle cariche sociali.

Può inoltre essere convocata in sede ordinaria tutte le volte che il Consiglio direttivo lo ritenga utile o necessario, nonché quando ne faccia richiesta il 20% degli Associati.

Deve essere convocata in sede straordinaria per le delibere riguardanti la modifica del presente statuto, il trasferimento della sede fuori dal Comune indicato nell'art. 2 del presente statuto, la trasformazione in altra forma giuridica, la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che la F.I.S.E. abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta. L'associazione dovrà trasmettere lo statuto al CONI per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

Essa rappresenta la totalità degli associati e le sue delibere vincolano tutti gli associati, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

Ogni associato maggiore di età ed in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un solo voto, ed ha diritto di voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualunque altro argomento che venga sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli associati.

E' espressamente esclusa ogni limitazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

11. Convocazioni

L'Assemblea degli Associati viene convocata mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale e, se istituito, sul sito internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data prevista, oppure a mezzo lettera, fax o e-mail inviata negli stessi termini a tutti gli associati. Tale avviso resterà affisso fino all'inizio della riunione.

Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito libro che deve restare depositato in sede. Ogni associato ha diritto di prenderne visione e di ottenere, a proprie spese, estratti delle deliberazioni ivi trascritte.

Presso la sede sociale devono restare affissi nei quindici giorni successivi all'approvazione apposite comunicazioni riferenti l'adozione delle delibere assembleari e, se oggetto di delibera, copia del rendiconto economico e finanziario. Le medesime comunicazioni dovranno essere pubblicate sul sito internet dell'Associazione, se istituito.

12. Maggioranze e deleghe

L'Assemblea è validamente costituita, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in sede straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

E' consentito agli associati di farsi rappresentare nell'Assemblea Generale mediante delega scritta ad altro associato. La stessa persona non può rappresentare più di due associati.

TITOLO V – Consiglio Direttivo

13. Nomina e durata

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri eletti tra tutti gli associati maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale:

- il Presidente dell'associazione che lo presiede;
- il Vice Presidente;
- tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea

Viene nominato ogni quattro anni dall'Assemblea degli Associati. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili alla scadenza del mandato che ha termine con l'approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'ultimo anno del mandato stesso.

Può cooptare, se lo ritiene utile o necessario e fino al raggiungimento del numero massimo di nove, altri membri nel Consiglio, salvo ratifica dell'assemblea degli associati.

14. Poteri

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per il conseguimento dell'oggetto sociale di cui all'art. 3, salve in ogni caso le competenze riservate all'Assemblea Generale degli associati.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e ne controlla l'esecuzione;
- c) nomina nel suo ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- d) delega, se ritenuto utile o necessario, tutti o parte dei propri poteri a membri del Consiglio Direttivo stesso
- e) amministra il patrimonio e decide sugli investimenti patrimoniali;
- f) determina l'importo delle quote associative;
- g) conferisce e revoca procure;
- h) determina l'importo dei compensi eventualmente spettanti ad associati in relazione a specifici compiti svolti a favore dell'Associazione;
- i) emana ogni provvedimento riguardante il personale ed i collaboratori;
- j) decide sull'ammissione e sulla radiazione degli associati con proprio giudizio motivato;
- k) attribuisce le mansioni ai singoli consiglieri;
- l) predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- m) delibera la variazione della sede sociale nell'ambito del Comune di Nus e l'istituzione di sedi secondarie;
- n) ogni altro argomento o disposizione necessari e/o utili per il conseguimento dello scopo associativo.

Redige inoltre annualmente il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo può nominare commissioni, ricercandone i membri anche al di fuori dell'ambito associativo, con incarichi specifici e limitati nel tempo.

15. Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario che alla riunione prenda parte la maggioranza dei consiglieri in carica.

TITOLO VI – Presidenza

16. Nomina e durata

Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dall'assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza.

17. Poteri

Al Presidente e, nell'ambito dei loro poteri, agli eventuali Consiglieri delegati nei limiti della propria delega, spettano la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue mansioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

TITOLO VII – Collegio dei revisori

18. Nomina e composizione

Nel caso si renda necessario od obbligatorio, viene nominato un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, a cui è demandato il compito di provvedere al controllo dell'attività svolta dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori elegge nel suo ambito il Presidente.

TITOLO VIII – Cariche sociali

19. Emolumenti e rimborsi

Tutte le cariche sono gratuite. Può però essere determinato un emolumento ai membri del Consiglio Direttivo investiti di particolari incarichi o mansioni da svolgere in nome e per conto dell'Associazione. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'effettuazione di missioni o lo per lo svolgimento di incarichi in nome e per conto dell'Associazione.

20. Limitazioni e divieti

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi medesime finalità, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

TITOLO IX – Disposizioni finali

21. Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e maggiorenni, nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FISE, per il costante aggiornamento degli atti federali.

22. Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo sempre diversa destinazione stabilita dalla legge.

23. Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della FISE, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Aosta. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Nus e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

24. Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia e, se applicabili, le norme stabilite dalle Federazioni sportive o degli Enti di Promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.